

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 20

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: "BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI". CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RE PER LA PARTECIPAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTINOVE** del Mese di **SETTEMBRE** alle **ore 17:20** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi in presenza nella sala delle adunanze consiliari i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) BALASSI Monica	x	
2) ADORNA Pierangelo	x	
3) BONZANI Giacomo	x	
4) GNUVA Andrea	x	
5) PIDO' Placido	x	
6) ADORNA Roberto		x
7) RAMONI Anna		x
8) RAMONI Ivan	x	
9) RAMONI Renzo	x	
10) RAMONI Rosanna	x	
11) TADINA Anna		x
TOTALE	8	3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. TESTA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **QUATTRO** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158 e s.m.i., recante *"Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni"* con l'istituzione di un *"Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del *"Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni"* di cui all'articolo 3 della medesima legge;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i *"piccoli Comuni"* che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il *"Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni"*, adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;
- VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;
- VISTA la nota metodologica finalizzata all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi a ciascun progetto allegata al predetto decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTO l'articolo 3, comma 3, del precitato decreto, ai sensi del quale sono i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 158 del 2017;
- VISTO il bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06.07.2023, per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15.07.2023;
- CONSIDERATO che:
 - L'art. 4, c. 1, del Bando cita testualmente *"L'importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l'importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l'Unione presenta il progetto."*;
 - Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del bando, possono partecipare i piccoli Comuni che rientrano nell'elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021;
 - Per presentare la domanda di inserimento nel Piano gli Enti interessati devono obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario accessibile dalla sezione *"Bando piccoli Comuni"* del sito del Dipartimento Casa Italia - <https://www.casaitalia.governo.it>. Dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1, l'Ente riceve conferma automatica all'indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC) indicato. Agli Enti che abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 1, il Dipartimento Casa Italia invia un link univoco per la compilazione della domanda e il caricamento della relativa documentazione. La presentazione della domanda avviene tramite procedura telematica.

- Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPCM 16 maggio 2022, ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto. La presentazione del progetto da parte di ciascun Comune può essere fatta alternativamente con le seguenti modalità: singolarmente o in convenzione, o per il tramite di un'Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene;
- In caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto. All'infuori della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l'Unione in caso di convenzione tra un Comune e un'Unione;
- Con la dicitura "forma associata" si intendono le Convenzioni, disciplinate dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- VISTO che i Comuni confinanti di Villette e Re intendono associarsi, tramite l'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, al fine di svolgere in modo coordinato la realizzazione di opere pubbliche così come previste all'art. 2, comma 2, del Bando Pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che prevede tra l'altro la ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale, per la presentazione del progetto di valorizzazione del percorso storico religioso che conduce dal Santuario della Madonna del Sangue in Re alla Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in Villette, con il recupero della Via Crucis ivi installata e la riqualificazione delle aree di accesso;
- VISTO che, nel caso di associazione di Comuni la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila, e che il Comune di Re si è reso disponibile ad assolvere tale ruolo;
- RILEVATO che ai fini della presentazione della domanda, a cui deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto;
- VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto e ritenuto meritevole di approvazione, condividendone strumenti ed obiettivi;
- Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla Regolarità Tecnica espresso dal segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
- Con voti favorevoli n. otto contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendole materialmente trascritte e approvate.
2. Di approvare la partecipazione in forma aggregata con il Comune di Re al BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15.07.2023 per la presentazione del progetto di valorizzazione del percorso storico religioso che conduce dal Santuario della Madonna del Sangue in Re alla Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in Villette;
3. Di approvare, per le motivazioni espone in premessa, lo schema di convenzione per la costituzione dell'Associazione con il Comune di Re ai fini della richiesta dei contributi per investimenti in progetti di riqualificazione dei piccoli comuni;
4. Di nominare Comune Capofila in qualità di soggetto attuatore il Comune di Re che è tenuto a presentare l'istanza di ammissione al contributo indicando entrambi i Comuni facenti parte della forma associativa e l'intervento individuato con il relativo CUP;

5. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione comunale;
6. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to *Balassi Monica*

Il Segretario Comunale
F.to *Testa dott. Giuseppe*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 29 settembre 2023

Il Responsabile del Servizio
F.to *Testa dott. Giuseppe*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 261 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Funzionario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta, lì 19 ottobre 2023

Il Funzionario Comunale
F.to *Capocefalo Dott.ssa Alina*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 29 settembre 2023:

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì, 29 settembre 2023

Il Segretario Comunale
F.to *Testa dott. Giuseppe*

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta, lì 19 ottobre 2023

Il Funzionario Comunale
Capocefalo Dott.ssa Alina
Firmato in originale agli atti

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE FRA COMUNI AI FINI DELLA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI, DI CUI AL BANDO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 164 DEL 15.07.2023.

Tra

Il Comune di Re, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Re Piazza Santuario n.1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del ____, esecutiva in data con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Villette, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Villette –Piazza Emma Brindicci Bonzani n. 6 , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del ____, esecutiva in data _____ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

PREMESSO:

- che la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti;

- l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale “Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale”;

- l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale “Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”;

- l'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale “Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- l'articolo 3, comma 6, ai sensi del quale “Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un’equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni”;
- che il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, ha definito i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni” di cui all'articolo 3 della medesima legge;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, ha individuato i “piccoli Comuni” che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della predetta legge 6 ottobre 2017, n. 158, ha predisposto il “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, adottato all’esito dell’intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;
- l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

Visto il bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06.07.2023, per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15.07.2023;

Considerato che i Comuni di Re e Villetta, intendono associarsi tramite l’istituto della convenzione di cui all’art. 30 del TUEL al fine di svolgere in modo coordinato la realizzazione di opere pubbliche da ricondurre agli interventi previsti nell’ambito del “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, di cui all’articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, e che intendono nominare Comune Capofila in qualità di soggetto attuatore il Comune di Re;

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

I Comuni sottoscrittori

STIPULANO

La seguente convenzione in conformità all’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la costituzione dell’associazione fra Comuni ai fini della richiesta dei contributi per investimenti in

progetti di riqualificazione dei piccoli comuni, per la partecipazione al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15.07.2023.

ARTICOLO 1

(Premessa)

1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

1. La Presente convenzione, che consiste nell'assenso unanime delle amministrazioni interessate, si prefigge la finalità di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia un progetto condiviso dai Comuni di Re e Villette da candidare al Bando suindicato.

2. L'intervento, se finanziato, sarà effettuato nei Comuni interessati al presente accordo in conformità a quanto previsto dal bando, dove sono definiti la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per investimenti in progetti di riqualificazione dei piccoli comuni.

ARTICOLO 3

(Obiettivi)

1. I Soggetti sottoscrittori la presente convenzione, attraverso la partecipazione al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni:

- considerano il territorio, con le sue risorse, centrale per le politiche di sviluppo;
- individuano nella concertazione e nell'integrazione degli interventi i principi da seguire nella progettazione per sostenere con efficacia i processi di coesione interna;
- impegnano i Soggetti sottoscrittori a partecipare in forma associata al Bando Ministeriale;
- intendono finalizzare strategicamente le risorse messe a disposizione dallo Stato.

2. La presente convenzione:

- definisce la modalità di cooperazione tra i soggetti sottoscrittori e determina le loro responsabilità per l'elaborazione e l'attuazione del Progetto;

ARTICOLO 4

(Ambiti Territoriali)

1. L'ambito territoriale dell'associazione è costituito dal territorio dei comuni sottoscrittori di Re e Villette;

ARTICOLO 5

(Composizione e Organi)

1. Gli Organi dell'associazione oggetto della presente convenzione sono il Comune di Re in qualità di Capofila, soggetto attuatore ed il Comune di Villette;

ARTICOLO 6

(Impegni ed obblighi dei Soggetti Sottoscrittori)

1. L'Associazione, sia nella sua composizione collettiva che nei singoli Soggetti sottoscrittori, assume l'obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta attuazione delle progettualità afferenti al tema della riqualificazione dei piccoli comuni, di cui al di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale operante nell'ambito di riferimento.

2. I Soggetti associati si obbligano ad elaborare il Progetto in conformità e coerenza con le criticità riscontrate dai singoli comuni.

3. I Soggetti associati si impegnano ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi del Progetto attraverso la valorizzazione delle reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione socio-istituzionale.

4. I Soggetti associati si impegnano altresì a rispettare gli impegni presi e ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, convenendo sulla necessità di valorizzare le reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione socio-istituzionale finalizzata allo sviluppo dell'area geografica nella quale svolgono la loro azione.

5. I Soggetti associati si impegnano a perseguire il metodo del consenso in modo da promuovere un'azione integrata che, superando la logica della contrapposizione antagonistica di interessi, sia volta a favorire la produttività, la coesione sociale e la cooperazione per lo sviluppo dell'area nella quale deve attuarsi il Progetto, valorizzando i momenti e i luoghi di concertazione, di coordinamento intersettoriale e di raccordo funzionale tra i partner istituzionali.

6. I Soggetti associati si impegnano a rispettare ed attuare nei tempi fissati dal cronogramma del Progetto di Intervento le decisioni assunte.

7. I Soggetti si obbligano a definire, nell'ambito del Progetto, le modalità di attuazione del Progetto stesso, sia mediante l'indicazione degli impegni specifici di ciascun Soggetto Proponente che attraverso l'individuazione di un modello gestionale, il quale assicuri l'attuazione degli impegni presi in termini di sviluppo integrato dell'area.

8. I Soggetti sottoscrittori, anche per il tramite dei propri uffici, si impegnano ad assicurare l'efficace attuazione del Progetto ed in particolare si obbligano:

- a cooperare per l'attuazione di tutto quanto sarà previsto nel Progetto;
- ad elaborare e presentare interventi da candidare a finanziamento che siano pienamente coerenti con gli obiettivi Statali;
- ad assicurare l'attuazione del Progetto attraverso:

A) la vigilanza sull'attuazione dei singoli interventi e sul rispetto dei tempi;

B) il monitoraggio sull'avanzamento dell'integrazione dei singoli interventi in termini di sviluppo;

C) lo svolgimento di azioni di coordinamento con tutti i soggetti pubblici coinvolti nel Progetto, al fine di agevolare la realizzazione degli interventi;

ARTICOLO 7

(Compiti del Soggetto Capofila)

Il Soggetto Capofila ha la rappresentanza esterna ed unitaria del Progetto e svolge ogni potere di iniziativa necessario ed opportuno ad assicurare l'efficiente ed efficace attuazione del Progetto e di tutti gli atti di indirizzo a tal fine adottati dal Partenariato di Progetto.

In particolare, il Soggetto Capofila è titolare dei poteri di:

- Presentare a nome degli associati la richiesta di finanziamento alla Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia;
- Vigilare e controllo sulle attività di gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e tecnica;
- Coordinare con le altre pubbliche amministrazioni aventi competenze previste in attuazione del Progetto;
- Operare nell'ambito dell'oggetto della presente convenzione, in nome e per conto degli Enti aderenti e assume direttamente la responsabilità sulle direttive relative alla gestione amministrativa e finanziaria, anche con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese;
- Avere delega relativamente alle responsabilità, alle prerogative e alle funzioni sopra richiamate.
- Di avvalersi, in caso di assenza di professionalità presenti all'interno dei Comuni associati, di professionisti esterni aventi appositi requisiti previsti per legge;

ARTICOLO 8.

(Gestione tecnico – amministrativa)

Agli uffici del Comune di Re è attribuita la competenza per la gestione tecnica, amministrativa e contabile del progetto realizzato in virtù della presente Convenzione, ivi comprese le procedure di gara e la stipula dei contratti d'appalto.

Per accedere ai contributi di cui all'oggetto e presentare specifica candidatura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia il Comune capofila dovrà coordinare il partenariato, realizzare le attività e predisporre i documenti indispensabili per la candidatura suddetta, nonché gestire e elaborare i documenti tecnici per la candidatura, oltre a tutta una serie di attività necessarie e, pertanto, il Comune di Villette associato si impegna a collaborare mettendo a disposizione le professionalità dei propri uffici.

ARTICOLO 9

(Durata)

La presente Convenzione ha efficacia con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa e decade con il completamento (inteso come collaudo e finale rendicontazione) di tutte gli investimenti in progetti di riqualificazione dei piccoli comuni, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15.07.2023.

ARTICOLO 11

(Disposizioni in materia di privacy)

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, il GDPR e il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale titolare del trattamento dei dati il Comune Capofila.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Letto confermato e sottoscritto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

COMUNE DI RE

Il Sindaco

COMUNE DI VILLETTE

Il Sindaco
